DECRETO MINISTERIALE 14 novembre 2001, n. 471

Regolamento recante norme circa l'iscrizione e la cancellazione delle associazioni a carattere nazionale nel Registro nazionale delle associazioni di promozione sociale, a norma dell'articolo 8, comma 1, della legge 7 dicembre 2000 n. 383.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 25 gennaio 2002, n. 21.

- Art. 1. Oggetto.
- Art. 2. Requisiti e procedure di iscrizione.
- <u>Art. 3. Comunicazione delle modifiche.</u>
- Art. 4. Revisione periodica.
- Art. 5. Iscrizione automatica.
- Art. 6. Cancellazione.
- Art. 7. Ricorsi in via amministrativa e giurisdizionale.

Art. 1

Oggetto.

- 1. Il presente regolamento disciplina le procedure di iscrizione e di cancellazione delle associazioni di promozione sociale a carattere nazionale nell'apposito registro nazionale, istituito a norma dell'articolo 7, comma 1, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, di seguito denominata legge, nonché la periodica revisione del medesimo registro.
- 2. L'iscrizione nel registro e' condizione necessaria per stipulare le convenzioni e per usufruire dei benefici previsti dalla legge.

Art. 2

Requisiti e procedure di iscrizione.

- 1. Le associazioni costituite e operanti da almeno un anno, che svolgano attività di utilità sociale ai sensi dell'articolo 2 della legge e il cui atto costitutivo e statuto corrispondano ai requisiti indicati nell'articolo 3 della legge, possono chiedere l'iscrizione al Registro nazionale delle associazioni di promozione sociale, presentando domanda al Ministero del lavoro e delle politiche sociali Dipartimento delle politiche sociali e previdenziali Direzione generale per il volontariato, l'associazionismo sociale e le politiche giovanili corredata da:
- a) atto costitutivo, con l'indicazione della sede legale, e statuto dell'associazione, corredato, se necessario, da un documento a carattere transitorio di integrazione del medesimo con le previsioni statutarie di cui all'articolo 3 della legge. Tale documento deve essere deliberato dall'organismo nazionale competente che recepisca come vincolanti dette previsioni, impegnando l'associazione a procedere alla modifica dello statuto tempestivamente e comunque non oltre un anno dalla data di presentazione della domanda di iscrizione;
- b) indicazione dell'ambito di diffusione territoriale dell'associazione comprovante la presenza in almeno cinque regioni e in almeno venti province del territorio nazionale;

- c) nominativo del legale rappresentante e di eventuali altri soggetti che ricoprano cariche di rappresentanza istituzionale;
- d) sintetica relazione descrittiva della fisionomia istituzionale dell'associazione contenente dati relativi a:

modello organizzativo e livelli di responsabilità degli organismi nazionali e di quelli delle eventuali articolazioni periferiche;

numero totale degli iscritti, criteri e mezzi di informazione e/o di comunicazione al fine di consentire la loro piena partecipazione;

indicazione degli ambiti prevalenti di attività, delle iniziative più significative realizzate e dei principali programmi di intervento posti in essere.

- 2. La domanda e' inoltrata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali Dipartimento delle politiche sociali e previdenziali Direzione generale per il volontariato, l'associazionismo sociale e le politiche giovanili esclusivamente per posta, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.
- 3. In merito all'iscrizione al Registro nazionale provvede il dirigente preposto alla Direzione generale per il volontariato, l'associazionismo sociale e le politiche giovanili, entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda. A tal fine fa fede il timbro a data apposto dall'ufficio postale accettante. Ove la domanda non venga rigettata entro tale termine, l'iscrizione deve intendersi perfezionata.

Art. 3

Comunicazione delle modifiche.

Le associazioni iscritte al Registro nazionale comunicano, con le stesse modalità prescritte dall'articolo 2 del regolamento, le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, il trasferimento della sede e le deliberazioni di scioglimento al Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Dipartimento delle politiche sociali e previdenziali – Direzione generale per il volontariato, l'associazionismo sociale e le politiche giovanili, affinché quest'ultimo possa procedere alle eventuali necessarie modificazioni del Registro. Tale comunicazione deve avvenire, a pena di esclusione dal Registro nazionale, tempestivamente e comunque entro novanta giorni dall'evento.

Art. 4

Revisione periodica.

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Dipartimento delle politiche sociali e previdenziali – provvede d'ufficio, con cadenza biennale, alla revisione periodica delle associazioni iscritte al registro, ai fini della verifica della permanenza dei requisiti previsti dalla legge per l'iscrizione al registro.

Art. 5

Iscrizione automatica.

Il diritto di automatica iscrizione delle articolazioni territoriali e dei circoli affiliati alle associazioni nazionali, di cui all'articolo 7, comma 3, della legge, si attua attraverso certificazione del Presidente nazionale attestante l'appartenenza dei suddetti soggetti all'associazione nazionale medesima e la

conformità dei loro statuti ai requisiti di legge; alla certificazione è allegato l'elenco dei soggetti affiliati con l'indicazione dei loro legali rappresentanti.

Art. 6

Cancellazione.

Sono cancellate con provvedimento del dirigente preposto alla Direzione generale per il volontariato, l'associazionismo sociale e le politiche giovanili le associazioni iscritte al Registro nazionale che:

- a) ne facciano espressa richiesta con le stesse modalità prescritte dall'articolo 2 del regolamento;
- b) perdano i requisiti per l'iscrizione;
- c) non comunichino le variazioni intervenute ai sensi dell'articolo 3 del regolamento.

Art. 7

Ricorsi in via amministrativa e giurisdizionale.

- 1. Nel caso di associazioni a carattere nazionale, avverso i provvedimenti di rifiuto di iscrizione e avverso i provvedimenti di cancellazione è ammesso ricorso in via amministrativa, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione degli stessi, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, che decide previa acquisizione del parere vincolante dell'Osservatorio nazionale di cui all'articolo 11 della legge.
- 2. Per il ricorso giurisdizionale si applica la procedura prevista dall'articolo 10, comma 2, della legge.